Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

1982

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 10 MARZO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14:

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1982 (delibera 18 febbraio 1971).

Fiscambi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1982 (delibera 24 febbraio 1970).

Banco di Napoli - Direzione generale, in Napoli: Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma: Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 3 febbraio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1978-1998 » sorteggiate il 3 febbraio 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 3 febbraio 1982.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1967 » sorteggiate il 20 febbraio 1982.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1982 (Estrazione n. 11).

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1982 (Estrazione n. 12).

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1982 (Estrazione n. 13).

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1982 (Estrazione n. 41).

S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1982.

Mediocredito regionale lombardo, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1982.

Comune di Milano: Obbligazioni « 4 % - 1946 » sorteggiate il 27 gennaio 1982.

S.C.I.A. - Società compensati impiallacciature affini, società per azioni, in Noventa Padovana: Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1982.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « I.R.I. 6 % - 1964-1982 » sorteggiate il 23 febbraio 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15:

Monte dei paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1982.

Monte dei paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1982.

Monte dei paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1982.

Monte dei paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **1032**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti soprindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « biofisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1033**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in igiene.

Art. 2.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igene.

Art. 265. — La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso l'istituto di igiene. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella

scuola medesima. Essa ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati che intendono dedicarsi alla carriera dei laboratori di sanità pubblica ed alla progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole e industrie.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

1) laboratorio di sanità pubblica, al quale possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze naturali, medicina veterinaria, scienze delle preparazioni alimentari e scienze della produzione animale;

2) igiene ed edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria.

Art. 266. — Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola è di ottanta, suddivisi in quaranta per ciascun indirizzo.

Art. 267. — Le materie di insegnamento per l'indirizzo laboratorio di sanità pubblica sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;

microbiologia e parassitologia;

epidemiologia e profilassi generale;

legislazione ed organizzazione sanitaria;

elementi di patologia generale;

biochimica applicata;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica.

2° *Anno*:

metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale;

strumentazione e misure chimico-cliniche;

accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie;

ispezione e controllo degli alimenti;

microscopia applicata all'igiene;

elementi di informatica.

Art. 268. — Le materie di insegnamento per l'indirizzo igiene ed edilizia socio-sanitaria sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;

elementi di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale;

legislazione sanitaria;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;

principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza.

2° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;

igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;

edilizia ed arredamento scolastico;

elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;

urbanistica ed insediamento industriale;

approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.

Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni integrate da dimostrazioni pratiche, da esercitazioni e da visite ad impianti e strutture interessanti la scuola di specializzazione.

Art. 269. — L'esame di diploma, cui si è ammessi dopo aver superato tutti gli esami del biennio, consta di una dissertazione scritta, elaborata sotto il controllo di un docente della scuola, su un argomento riguardante l'orientamento scelto. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione dell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1034.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 59, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari, l'insegnamento di « chirurgia riparatrice della mano » cambia la denominazione in « chirurgia della mano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1035**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Articolo unico

Dopo l'art. 305, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia.

Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia

Art. 306. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino si istituisce la scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia, che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della diagnostica precoce delle neoplasie maligne dell'apparato genitale femminile.

La scuola ha indirizzo teorico-pratico.

La durata del corso degli studi della scuola è di due anni accademici.

Il consiglio di amministrazione dell'Università, sentiti la direzione della scuola ed il consiglio di facoltà, su proposta del senato accademico, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici e privati.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo alla frequenza. Per essere ammessi al secondo anno di corso debbono aver superato gli esami del primo corso. Per sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami di tutte le materie prescritte e aver compiuto, con esito favorevole, le esercitazioni pratiche previste.

L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione esaminatrice.

Agli allievi che avranno superato gli esami finali verrà rilasciato un diploma di « tecnico di colpocitologia ».

La commissione per gli esami di profitto è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, presidente, da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente cultore della materia.

La commissione per gli esami di diploma è formata da cinque membri, composti dal direttore della scuola e da quattro altri insegnanti della scuola, nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione è il diploma di scuola media di secondo grado.

Il numero massimo di partecipanti è di dodici per anno di corso.

Al primo anno si accede previo esame di cultura generale sostenuto davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa scuola. Le domande di iscrizione, su carta le-

gale, dovranno essere presentate dal 1° agosto al 30 ottobre ed essere corredate dai seguenti documenti, tutti in regola con il bollo: 1) certificato di nascita in carta legale; 2) diploma di scuola superiore; 3) due fotografie di cui una autenticata in bollo; 4) titoli eventualmente posseduti dal candidato.

L'esame di ammissione avrà luogo il 15 novembre.

Le materie di insegnamento saranno così ripartite:

1° *Anno*:

cardiologia;

citologia normale;

nozioni di anatomia ed istologia normale dell'apparato genitale femminile;

nozioni di fisiologia dell'apparato genitale femminile;

nozioni di anatomia ed istologia patologica dell'apparato genitale femminile;

nozioni di endocrinologia ginecologica;

nozioni di microscopia;

tecnica citologica;

nozioni di microbiologia applicata alla ginecologia;

fisiocitologia ginecologica;

colpomicroscopia;

colposcopia I.

2° *Anno*:

tecnica istologica;

istopatologia del collo dell'utero;

istopatologia endometriale;

citopatologia ginecologica;

citochimica;

colposcopia II;

medicina sociale ed educazione sanitaria;

isto e citopatologia mammaria;

tecniche di diagnosi precoce del carcinoma mammario;

citopatologia peritoneale;

urocitogramma in ginecologia;

cito-isto e colpofotografia.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti resteranno così destinate:

tassa di immatricolazione	L.	2.000
tassa annuale di iscrizione	»	50.000
soprattassa annuale di esame . . .	»	15.000
tassa di diploma	»	50.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1036**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di « fisica nucleare applicata alla medicina » muta la denominazione in quella di «medicina nucleare».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 384

LEGGE 4 marzo 1982, n. 68.

Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.

Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.

Art. 2.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.

Art. 3.

Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) sana costituzione fisica;
5) età non superiore ad anni sessanta.

Art. 4.

L'incarico ai cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano.

Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale è sostituito da quello del competente direttore del centro rieducazione minorenni.

L'incarico all'ispettore dei cappellani è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorità ecclesiastica.

Art. 5.

I cappellani esercitano le attività previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.

I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:

1) richiamo;
2) dichiarazione di biasimo;
3) esonero dall'incarico.

Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.

La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.

L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'amministrazione.

Art. 7.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.

Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.

L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.

Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonché al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.

Art. 8.

La commissione di disciplina è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 9.

Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facoltà di prendere cognizione degli atti del

procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.

La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo più favorevole all'incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani.

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennità di missione.

Art. 10.

Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, è immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto.

Il cappellano può essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravità. La sospensione può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione è revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

La sospensione di cui al precedente comma è disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.

Art. 11.

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il cappellano non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.

Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il termini di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto è nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.

Art. 12.

Il cappellano cessa dall'incarico a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell'ordinario diocesano.

Cessa altresì dall'incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunità penitenziaria.

La cessazione dell'incarico è disposta con decreto del Ministro.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento è adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l'interessato e l'ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.

Art. 13.

Il cappellano può assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore.

Il cappellano può, inoltre, in caso di documentata infermità, essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed è sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'amministrazione. Il sostituto è retribuito dall'amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

Art. 14.

Il cappellano può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:

a) per infermità documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;

b) per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera *b*), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani.

La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere *a*) e *b*) non può superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro.

Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'articolo 13.

Art. 15.

I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuoterà per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.

All'ispettore dei cappellani è attribuito un assegno annuo lordo di L. 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 4.486.440.

L'indennità mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.

Le tabelle prevedute dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

All'ispettore dei cappellani compete l'indennità supplementare mensile di L. 100.000 e, durante il periodo di missione, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630.

Art. 17.

Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 18.

Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purché iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA *A* LIRE 90.000

Numero d'ordine	SEDE	Istituti	Cappellani in organico
1	Asinara	Casa lavoro all'aperto	2
2	Aversa	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
3	Barcellona	Ospedale psichiatrico giudiziario	2
4	Bari	Casa circondariale	2
5	Capraia	Casa lavoro all'aperto	1
6	Genova	Casa circondariale	2
7	Gorgona	Casa lavoro all'aperto	1
8	Mamone	Casa lavoro all'aperto	1
9	Milano	Casa circondariale	3
10	Napoli	Casa circondariale	5
11	Napoli	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
12	Napoli	Istituto rieducazione maschile « Filangieri »	2

Segue: TABELLA *A* LIRE 90.000

Numero d'ordine	SEDE	Istituti	Cappellani in organico
13	Palermo	Casa circondariale	3
14	Palermo	Istituto rieducazione maschile	1
15	Pianosa	Stabilimenti penali	2
16	Porto Azzurro . . .	Stabilimeni penali	1
17	Roma Rebibbia	Casa circondariale maschile	3
18	Roma Regina Coeli	Casa circondariale maschile	5
19	Roma	Istituto osservazione maschile « Casal de' Marmi »	1
20	Torino	Casa circondariale	2
21	Roma	Cappellani addetti all'ispettorato	4
			46

TABELLA *B* LIRE 60.000

Numero d'ordine	SEDE	Istituti	Cappellani in organico
1	Alessandria	Casa reclusione	1
2	Alghero	Casa reclusione	1
3	Arbus	Casa lavoro all'aperto	1
4	Avellino	Casa circondariale e casa reclusione	1
5	Augusta	Casa reclusione	1
6	Bologna	Casa circondariale	2
7	Brescia	Casa circondariale	1
8	Brindisi	Casa circondariale	1
9	Cagliari	Casa circondariale	1
10	Caltanissetta	Casa circondariale	1
11	Catania	Casa circondariale	1
12	Civitavecchia	Casa minorati fisici	1
13	Cuneo	Casa circondariale	1
14	Favignana	Casa reclusione	1
15	Firenze	Casa circondariale	2
16	Firenze	Casa reclusione maschile	1
17	Firenze	Casa reclusione femminile	1
18	Fossano	Casa reclusione	1
19	Fossombrone	Casa minorati fisici	1
20	Isili	Casa lavoro all'aperto	1
21	Lecce	Casa circondariale	1
22	Lecce	Casa reclusione	1
23	Lucca	Casa reclusione e casa circondariale	1
24	Massa	Stabilimento penale	1
25	Messina	Casa circondariale	1
26	Montelupo Fiorentino	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
27	Noto	Casa reclusione	1

Segue: TABELLA *B* LIRE 60.000

Numero d'ordine	SEDE	Istituti	Cappellani in organico
28	Nuoro	Casa circondariale e casa reclusione	1
29	Padova	Casa reclusione	1
30	Paliano	Sanatorio giudiziario	1
31	Parma	Casa minorati fisici	1
32	Perugia	Casa reclusione	2
33	Pisa	Casa circondariale e casa minorati fisici	1
34	Potenza	Casa circondariale	1
35	Procida	Casa reclusione	1
36	Pescara	Casa circondariale	1
37	Reggio Calabria	Casa circondariale sezione minori	1
38	Reggio Emilia	Ospedale psichiatrico giudiziario	1
39	Salerno	Casa circondariale	1
40	San Gimignano	Casa reclusione	1
41	Saluzzo	Casa circondariale e casa reclusione	1
42	Santa Maria Capua Vetere . . .	Casa circondariale	1
43	Sassari	Casa circondariale	1
44	Spoleto	Casa reclusione	1
45	Sulmona	Casa reclusione	1
46	Taranto	Casa circondariale	1
47	Trani	Casa circondariale	1
48	Trapani	Casa circondariale	1
49	Treviso	Casa circondariale e sezione minorati fisici	1
50	Trieste	Casa circondariale	1
51	Turi	Casa circondariale e casa minorati fisici	2
52	Udine	Casa circondariale	1
53	Venezia	Casa circondariale maschile	2
54	Venezia	Casa circondariale femminile	1
55	Verona	Casa circondariale	1
56	Viterbo	Casa circondariale e casa reclusione	1
57	Volterra	Casa reclusione	1
58	Bari	Istituto osservazione maschile	1
59	Bologna	Istituto osservazione maschile	1
60	Boscomarengo	Istituto rieducazione maschile	1
61	Cagliari	Istituto rieducazione maschile	1
62	Catania	Istituto osservazione maschile	1
63	Firenze	Istituto rieducazione maschile. Prigione scuola. Riformatorio giudiziario	3
64	Lecce	Istituto rieducazione maschile	1
65	Milano	Istituto rieducazione maschile « Beccaria »	1
66	Pesaro	Prigione scuola e riformatorio giudiziario	1
67	Santa Maria Capua Vetere . . .	Istituto di osservazione maschile - Sezione riformatorio giudiziario	1
68	Torino	Istituto osservazione maschile « F. Aporti »	1
			75

TABELLA *C* LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	*Istituti*	Cappellani in organico
1	Acireale	Prigione scuola	1
2	Acqui Terme	Casa circondariale	1
3	Agrigento	Casa circondariale	1
4	Airola	Istituto rieducazione femminile	1
5	Alba	Casa circondariale	1
6	Alessandria	Casa circondariale	1
7	Ancona-Iesi	Casa circondariale e casa reclusione	1
8	Aosta	Casa circondariale	1
9	Arezzo	Casa circondariale	1
10	Ariano Irpino	Casa circondariale	1
11	Ascoli Piceno	Casa circondariale	1
12	Asti	Casa circondariale	1
13	Avezzano	Casa circondariale	1
14	Avigliano	Istituto rieducazione màschile	1
15	Bassano del Grappa	Casa circondariale	1
16	Belluno	Casa circondariale	1
17	Benevento	Casa circondariale	1
18	Bergamo	Casa circondariale	1
19	Biella	Casa circondariale	1
20	Bolzano	Casa circondariale	1
21	Boscomarengo	Istituto rieducazione maschile	1
22	Busto Arsizio	Casa circondariale	1
23	Cairo Montenotte	Scuola agenti di custodia	1
24	Caltagirone	Casa circondariale	1
25	Campobasso	Casa circondariale	1
26	Casal Monferrato	Casa circondariale	1
27	Caserta	Casa circondariale femminile	1
28	Cassino	Casa circondariale	1
29	Castelfranco Emilia	Casa lavoro uomini	1
30	Castiglione delle Stiviere	Istituto rieducazione maschile	1
31	Castrovillari	Casa circondariale	1
32	Catanzaro	Casa circondariale	1
33	Catanzaro	Istituto rieducazione maschile	1
34	Chiavari	Casa circondariale	1
35	Chieti	Casa circondariale	1
36	Cinquefrondi	Casa circondariale	1
37	Cittanova	Casa circondariale	1
38	Civitavecchia	Casa circondariale	1
39	Como	Casa circondariale	1
40	Cosenza	Casa circondariale	1
41	Crema	Casa circondariale	1
42	Cremona	Casa circondariale	1
43	Crotone	Casa circondariale	1
44	Eboli	Istituto rieducazione maschile	1
45	Enna	Casa circondariale	1
46	Fermo	Casa circondariale	1
47	Ferrara	Casa circondariale	1
48	Foggia	Casa circondariale	1
49	Forlì	Casa circondariale	1

Segue: TABELLA *C* LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	Istituti	Cappellani in organico
50	Forlì	Prigione scuola	1
51	Frosinone	Casa circondariale	1
52	Genova Ponte D.	Istituto rieducazione maschile	1
53	Gorizia	Casa circondariale	1
54	Grosseto	Casa circondariale	1
55	Imperia	Casa circondariale	1
56	Isernia	Casa circondariale	1
57	Lanciano	Casa circondariale	1
58	Lanusei	Casa circondariale	1
59	Lagonegro	Casa circondariale	1
60	Lamezia Terme	Casa circondariale	1
61	L'Aquila	Casa circondariale	1
62	L'Aquila	Prigione scuola	2
63	La Spezia	Casa circondariale	1
64	Larino	Casa circondariale	1
65	Latina	Casa circondariale	1
66	Lecco	Casa circondariale	1
67	Livorno	Casa circondariale	1
68	Lonate Pozzolo	Casa lavoro all'aperto	1
69	Locri	Casa circondariale	1
70	Lodi	Casa circondariale	1
71	Lucera	Casa circondariale	2
72	Macerata	Casa circondariale	1
73	Mantova	Casa circondariale	1
74	Marsala	Casa circondariale	1
75	Matera	Casa circondariale	1
76	Melfi	Casa circondariale	1
77	Mistretta	Casa circondariale	1
78	Modena	Casa circondariale	1
79	Modica	Casa circondariale	1
80	Mondovì	Casa circondariale	1
81	Montepulciano	Casa circondariale	1
82	Monza	Casa circondariale	1
83	Nicosia	Casa circondariale	1
84	Nisida	Istituto rieducazione maschile	1
85	Novara	Casa circondariale	1
86	Novi Ligure	Casa circondariale	1
87	Oristano	Casa circondariale	1
88	Orvieto	Stabilimento di riadattamento sociale	1
89	Padova	Casa circondariale	1
90	Palermo	Casa circondariale femminile	1
91	Palmi	Casa circondariale	1
92	Parma	Casa circondariale	1
93	Parma	Scuola agenti di custodia	1
94	Patti	Casa circondariale	1
95	Pavia	Casa circondariale	1
96	Pesaro	Casa circondariale	1
97	Piacenza	Casa circondariale	1
98	Pinerolo	Casa circondariale	1

Segue: TABELLA *C* LIRE 40.000

Numero d'ordine	SEDE	Istituti	Cappellani in organico
99	Pistoia	Casa circondariale	1
100	Pordenone	Casa circondariale	1
101	Portici	Scuola militare agenti di custodia	1
102	Pozzuoli	Casa circondariale femminile	1
103	Ragusa	Casa circondariale	1
104	Ravenna	Casa circondariale	1
105	Reggio Calabria	Casa circondariale	1
106	Reggio Emilia	Casa circondariale	1
107	Rieti	Casa circondariale	1
108	Rimini	Casa circondariale	1
109	Roma Rebibbia	Casa circondariale femminile	3
110	Roma Rebibbia	Casa reclusione	1
111	Rossano	Casa circondariale	1
112	Rovereto	Casa circondariale	1
113	Sala Consilina	Casa circondariale	1
114	San Cataldo	Istituto rieducazione maschile	1
115	San Remo	Casa circondariale	1
116	San Severo	Casa circondariale	1
117	Sant'Angelo dei Lombardi . . .	Casa circondariale	1
118	Saliceta S. Giuliano	Casa reclusione	1
119	Savona	Casa circondariale	1
120	Sciacca	Casa circondariale	1
121	Siena	Casa circondariale	1
122	Siracusa	Casa circondariale	1
123	Sondrio	Casa circondariale	1
124	Soriano nel Cimino	Casa lavoro uomini	1
125	Sulmona	Casa circondariale	1
126	Tempio Pausania	Casa circondariale	1
127	Teramo	Casa circondariale	1
128	Termini Imerese	Casa circondariale	1
129	Terni	Casa circondariale	1
130	Tivoli	Istituto rieducazione maschile « N. Tommaseo »	2
131	Tolmezzo	Casa circondariale	1
132	Tortona	Casa circondariale	1
133	Trani	Casa circondariale	1
134	Trento	Casa circondariale	1
135	Urbino	Casa circondariale	1
136	Urbino	Istituto rieducazione maschile	1
137	Vallo della Lucania	Casa circondariale	1
138	Varese	Casa circondariale	1
139	Rovigo	Casa circondariale	1
140	Vasto	Casa circondariale	1
141	Velletri	Casa circondariale	1
142	Venezia	Casa circondariale	1
143	Venezia	Istituto osservazione maschile	1
144	Verbania	Casa circondariale	1
145	Vibo Valentia	Casa circondariale	1
146	Vicenza	Casa circondariale	1
147	Vigevano	Casa circondariale	1
148	Voghera	Casa circondariale	1
149	Vercelli	Casa circondariale	1
			154

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 marzo 1982.

Contingenti d'importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1981-30 settembre 1982.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti d'importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1981-30 settembre 1982, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1981-30 settembre 1982 i contingenti di importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori riportati in allegato al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per le merci contingentate devono presentare domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. *Per ogni contingente deve essere presentata singola domanda con idonea documentazione* e con l'indicazione esatta del numero del contingente richiesto, la voce doganale, il codice statistico, la denominazione della merce, la quantità, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della merce che si intende importare. In mancanza dei suddetti elementi le istanze non saranno prese in considerazione. Oltre il citato termine di trenta giorni non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato e pervenute all'amministrazione non oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine stesso, mentre quelle spedite successivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sugli eventuali residui dei contingenti cui si riferiscono.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel corso del 1981 o del 1982 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, *dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda*, attività che, comunque deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1980 debitamente autenticata ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati in precedenza presentati per altri similari contingenti, o, comunque, esibiti in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1978-80.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni dei contingenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda in particolare le importazioni di origine e provenienza Giappone dovrà essere redatta apposita distinta per l'anno 1980 dalla quale risultino tutti gli elementi di cui al precedente comma.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10% in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40% in relazione all'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1980; a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 oltre i 480 milioni, quota IVA spettante: 40%;
C2 da 120 a 480 milioni, quota IVA spettante: 26%;
C3 da 40 a 120 milioni, quota IVA spettante: 17%;
C4 da 6 a 40 milioni, quota IVA spettante: 11%;
C5 fino a 6 milioni, quota IVA spettante: 6%;

c) 50% in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1978-80, valutate come appresso: 150% per le merci di origine e provenienza giapponese importate nel 1980 fermi restando i criteri adottati nel corso delle precedenti ripartizioni (cioè 150% per il 1979 e 130% per il 1978); 100% per le merci di origine e provenienza diverse dal Giappone importate nel triennio 1978-80.

Per i contingenti numeri 17, 26, 36, 37, 38, 39, 40 relativi a materie prime o semilavorati o prodotti finiti, il 50% di cui al punto *c*) viene suddiviso come segue:

35% a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione in relazione al volume delle importazioni effettuate da tutti i Paesi nel triennio 1978-80 e valutate come sopra detto;

15% alle ditte industriali quale quota integrativa.

In fase di prima ripartizione, non potrà essere assegnata, ad una sola ditta una quota superiore al 50% del contingente richiesto, qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

La ripartizione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Per quanto riguarda i contingenti n. 44 e n. 45 (autovetture), non potrà comunque essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 15% del contingente, salvo solo il caso che le richieste complessivamente considerate non assorbano l'intero contingente.

In seguito al riparto del contingente le relative autorizzazioni verranno rilasciate esclusivamente per autovetture di origine e provenienza Giappone.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1982

Il Ministro: CAPRIA

ELENCO CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI GIAPPONESI
(validi per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 30 settembre 1982)

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
	ex 16.04		Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
1		D 710	sardine	170
2		E 750	tonni	425
3	37.02		Pellicole sensibilizzate non impressionate, anche perforate, in rotoli o in striscie, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4	145
4	37.02	A ex 310 e ex 720	Pellicole del tipo «Single 8»	120
5	ex 40.11		Gomme piene e semipiene:	
		B 210/290	camere d'aria	270
		400	protettori (flaps)	
		450	tubolari	
		520/570, 630	coperture nuove	
6	40.12	100/800	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite	22
7	50.02	000	Seta greggia (non torta)	75
	50.04	A 100	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:	
8		B 900	in temporanea importazione	265
9			in definitiva	75
10	50.09	A 010	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) in temporanea importazione	660
11	ex 62.02	A 010, ex 090, B 150, ex 190, 610, ex 650, 750, ex 770, 870, ex 890.	Biancheria da letto, da tavolo, ecc.; in seta, in canapa e in lino	90
12	ex 64.02	B 610, 690	Calzature in materie tessili e gomma	28
13	66.01	A 100, B 902, 907	Ombrelli (da pioggia e da sole, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole tende, gli ombrelloni e simili)	45

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
14	ex 66.03	A 100 B 200 C 900	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti della voce doganale 66.01	40
15	69.07	A 200 B 300/800	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	110
	69.08	A 201/205 B 300/990	Altre piastrelle, blochetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	
16	69.11	A 100 B 900	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	1000
	69.12	A 100 B 200 C 310, 390 D 900	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	
17	73.15		Acciai legati ed acciai fini al carbonio nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 incluse	400
18	82.09	A 110, 190	Coltelli a lama fissa	50
19	82.14	A 100 B 910, 990	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili	55
	ex 84.06		Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
20		ex B 100	propulsori speciali del tipo « fuoribordo » di potenza uguale o inferiore a 20 HP .	1210 unità
21		ex C 270/375	per autovetture	110
22		ex C 160/199 ex 321, 325	per motocicli e biciclette	300
23		ex C 240 375/730	motori diversi da quelli indicati dai contingenti numeri 20, 21, 22	100
24		ex D 980/990	parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 20, 21, 22, 23	485
25	ex 84.41	A 141, 145, 151, 155	Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	100
26	ex 85.01	ex A 010/470 540, 570 ex B 610/750 ex C ex 900 ex 930	Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e pezzi staccati	240
27	ex 85.01	ex A 490, 520	Motorini elettrici, a corrente continua per registratori e giranastri	550
28	85.03	110, 500	Pile elettriche	60
29	ex 85.15	A III b2bb 170 22	Autoradio	30
30		A III b 2bb 195 44	Sintonizzatori hi-fi (tuners e altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione	50
31		A III b 2bb	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	80
		160 11	portatili	
		191 33	combinati con giradischi e/o giranastri	
32		A III b 2cc 200/270	Apparecchi riceventi per la televisione	50

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica	DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
33		A IV 320	Apparecchi con la presa delle immagini per la televisione . .	270
34	ex 85.15	C II cl 820aa 840bb 860cc 880dd	Antenne	50
		910 2	Filtri e separatori di antenne	
35		ex A 040, 090 120, 150	Altri apparecchi	100
		ex C 410/500 990	Parti e pezzi staccati	
36	ex 85.21	ex A IIIa 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori fino a 18"	750
37		ex A IIIa 110, 120	Tubi catodici per televisori a colori da 20" e 22"	250
38		C 450	Cristalli piezoelettrici montati	30
39		D IIa 511/580	Diodi, transistors e simili	30
40		D IIb 620/680	*Microstrutture elettroniche*	30
41		AI - AII A IIIb A IV - AV	Altri tubi, lampade e valvole	30
		D I	Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . .	
		E 910, 990	Parti e pezzi staccati	
42	85.23	A 010 B 050/990	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolanti per l'elettricità (anche laccati ed ossidati anodicamente) muniti o non di pezzi di congiunzione	135
43	85.24	C 930	Elettrodi per forno	340
44	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone, ecc., non fuoristrada	1700 unità
45	87.02	A 210/400	Autoveicoli con qualsiasi motore per il trasporto di persone, ecc., fuoristrada	500 unità
46	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.02	450
47	ex 87.06		Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella voce doganale 87.01 e 87.03	115
48	ex 87.09	A 100	Velocipedi con motore ausiliario	70
49	ex 87.09	A 510/593 ex 595	Motocicli di cilindrata inferiore o uguale a 380 cc	1200 unità
50	ex 87.12	A ex 110 ex 150 ex 190	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, motocarrozzette, di motorette (scooters)	300
51	97.03	A 050 110/900	Altri giocattoli, modelli ridotti per il divertimento.	2660

(1228)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 1982.

Modalità per la presentazione della denuncia, per la determinazione del canone di abbonamento e per la corresponsione del diritto di licenza, relativa agli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 27 aprile 1981, n. 160;

Decreta:

Art. 1.

Il canone annuo di abbonamento per la corresponsione dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, prodotta da impianti costituiti da una o più unità per la produzione combinata di energia elettrica — con o senza cessione alla rete di distribuzione pubblica — e calore con potenza elettrica complessiva non superiore a 100 KW, è determinato sulla base di duecentosettantatre giorni di funzionamento annuo, di 8 ore di funzionamento giornaliero e dell'aliquota d'imposta di L. 1,10 al KWh, in L. 2.400 per ogni KW di potenza elettrica installata.

La richiesta di corrispondere l'imposta erariale di consumo mediante il canone annuo di abbonamento determinato come nel precedente comma deve essere contenuta nella denuncia di attivazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Per l'attivazione degli impianti di cui al precedente articolo con corresponsione dell'imposta mediante canone annuo di abbonamento, l'esercente deve presentare apposita denuncia in duplice esemplare, di cui uno in bollo, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio specificando i seguenti elementi:

1) ragione sociale della ditta presso la quale viene installato l'impianto;

2) cognome e nome del rappresentante legale;

3) ubicazione dell'impianto ed indicazione della sua potenza complessiva ed elettrica;

4) data di attivazione;

5) usi ai quali l'impianto sarà adibito.

Alla denuncia devono essere allegati:

A) Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se prevista per il particolare tipo di impianto;

B) Fotocopia della fattura di acquisto o di altro idoneo documento dal quale possa desumersi l'effettiva potenza elettrica dell'impianto;

C) Quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio comprovante il pagamento del canone riferito all'anno di attivazione, determinato con riferimento ai parametri di cui all'art. 1 ovvero di quote parti di detto canone per la frazione di anno solare successiva alla data di attivazione imputando per intero il mese iniziato, nonchè il diritto di licenza di esercizio pari a quello stabilito dall'art. 6 del testo unico di legge per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

L'esemplare della denuncia in bollo, munito del timbro d'ufficio e della firma dell'Ingegnere dirigente dell'UTIF, è restituito al denunciante in segno di presa d'atto dell'avvenuta presentazione e di autorizzazione all'esercizio.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire in ogni momento controlli e verifiche sopra luogo. Per gli anni successivi all'attivazione, il diritto di licenza ed il canone annuo di abbonamento sono corrisposti nei termini previsti dagli articoli 6 e 15 del già citato testo unico di legge per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

L'esercente degli impianti di cui all'art. 1 è obbligato a presentare denuncia di cessazione all'UTIF competente per territorio; in mancanza di tale denuncia egli è tenuto a corrispondere l'imposta ed il diritto di licenza di cui al precedente comma.

Art. 3.

Gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza elettrica non superiore a 100 KW, per i quali l'esercente intenda versare l'imposta con dichiarazione di consumo, sono soggetti alle procedure che regolano l'autorizzazione all'esercizio, l'accertamento e la corresponsione dell'imposta secondo quanto previsto dal vigente testo unico di legge per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e dalle relative norme regolamentari.

La stessa procedura di cui al precedente comma è applicata agli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza elettrica non superiore a 100 KW indipendenti dalla rete, per i quali l'esercente chiede di essere ammesso a corrispondere l'imposta in misura forfettaria in base alla potenza delle apparecchiature elettriche installate ed alle presumibili ore di funzionamento annue del gruppo di produzione.

Roma, addì 23 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

(1178)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1982.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Tortona a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove l'azienda medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio di Tortona;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità dell'azienda medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Tortona è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove l'azienda stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione da parte della Banca d'Italia dell'idoneità dell'azienda interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1229)

DECRETO 8 marzo 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 marzo 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a 6 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - **Via Nazionale n. 91, entro e** non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1982
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 307

(1275)

DECRETO 8 marzo 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 marzo 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1982
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 308

(1276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Disposizioni in materia previdenziale)

L'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Art. 2.

I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 *sono confermati nella misura stabilita per l'anno* 1981 *e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art.* 22 *della legge* 3 *giugno* 1975, *n.* 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 *è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al* 4 *e* 4,20 *per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a L.* 2.000.000, *con il limite minimo di L.* 50.000, *nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'Irpef risulti inferiore a L.* 1.250.000.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 *della legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 155.

Art. 2-bis

L'importo del contributo volontario dovuto per l'anno 1982 *dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella* F *allegata al decreto-legge* 29 *luglio* 1981, *n.* 402, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 26 *settembre* 1981, *n.* 537, *rapportato a mese.*

Art. 3.

I contributi base e di adeguamento giornaliero relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, *coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti,* alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.

Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 *per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 601, *nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art.* 15 *della legge* 27 *dicembre* 1977, *n.* 984. *Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della metà.*

I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo *di cui al secondo comma.*

Il contributo aggiuntivo aziendale *di cui al secondo ed al terzo comma* è versato con le modalità e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 1981, n. 537.

Art. 4.

Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.

Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.

Art. 5.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'art. 14-*quater*, terzo e quarto comma, e 14-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art. 6.

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.

Art. 7.

Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.

Art. 8.

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 10.

Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non può eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interesse.

Art. 10-*bis*

A decorrere dal 1° aprile 1982, le somme dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle contabilità speciali aperte dall'INPS presso le tesorerie provinciali dello Stato.

I versamenti seguiti dai datori di lavoro tramite istituti di credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti, nelle predette contabilità speciali entro tre giorni dalla data di esazione.

Art. 11.

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con l'art. 4 del presente decreto-legge, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi, si provvede: quanto a lire 956 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al primo comma dell'art. 14-*sexies* del decreto-

legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con i contributi aggiuntivi aziendali di cui agli articoli 2, secondo comma, e 3, secondo comma, del presente decreto-legge, fermo restando per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani quanto previsto alla lettera *c*), del secondo comma dello stesso art. 14-*sexies*; quanto a lire 1.827 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 783 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e per lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi, con misure di carattere amministrativo nonché con quella di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e agli articoli 6, 7 e 14 del presente decreto-legge.

Art. 12.

Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Il numero 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 5) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanità ».

Il secondo comma del suindicato art. 3 è sostituito dal seguente:

« E' componente di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

Art. 14.

In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669, *è riconosciuto, dal* 1° *gennaio* 1982 *e fino al* 31 *dicembre* 1982, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.

L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.

L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attività di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni più favorevoli.

Nel periodo di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno 151 giornate, spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, purché risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno 51 giornate nell'anno 1982.

Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1° *gennaio* 1982 *in favore di coloro che denunciano, entro* 150 *giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere più il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge* 5 *marzo* 1963, *n.* 322, *e successive modificazioni e integrazioni.*

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalità ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti. *Per gli infortuni avvenuti successivamente al* 31 *dicembre* 1981 *e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli* 116 *e* 117 *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 30 *giugno* 1965, *n.* 1124, *e successive modifiche e integrazioni. Per la liquida-*

zione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 188 *del* 10 *luglio* 1980. *Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo.*

Con effetto dal 1° gennaio 1982 il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, è stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Ai predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 15.

Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dagli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1234)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Interventi straordinari nel Mezzogiorno. Riparto di fondi ai sensi dell'art. 9 della legge finanziaria 30 marzo 1980, n. 119

Con deliberazione 27 gennaio 1982, il CIPE ha apportato una parziale modifica alla propria delibera del 17 settembre 1981 di ripartizione dello stanziamento recato dall'art. 9 della legge n. 119/80, stabilendo che la somma di 30 miliardi di lire assegnata alla regione Calabria venga utilizzata per gli interventi di cui all'art. 7 della legge n. 183/67.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982, il CIPE ha autorizzato, a valere sulle assegnazioni per progetti speciali ed infrastrutture industriali, lo storno di 970 miliardi in favore del fondo globale e di riserva della Cassa per il Mezzogiorno.

(1183)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha approvato il programma di ristrutturazione presentato dalla Necchi S.p.a. di Pavia che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 10.700 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77. Il predetto finanziamento bancario potrà eventualmente essere elevato sino all'importo massimo di 16.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982, il CIPI ha approvato il programma di ristrutturazione presentato dalla Farmitalia Carlo Erba S.p.a. di Milano che viene ammessa al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 17.276 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77. Il predetto finanziamento bancario potrà essere eventualmente elevato fino all'importo massimo di 22.251 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982, il CIPI ha approvato la maggiore spesa del progetto di ristrutturazione presentato dalla Manifattura di Valle Brembana S.p.a., che viene ammessa al godimento della seguente ulteriore agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 657 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

(1184)

Accertamento di situazioni aziendali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

ditta Tecnomec S.r.l. di Arnad (Aosta);

ditta Nova Rico S.p.a. di Impruneta (Firenze);

S.p.a. Lanza, in Predore (Bergamo) e stabilimenti in Predore e Grumello al Monte (Bergamo);

ditta Arim - Azienda romagnola industria manufatti, in Ravenna;

S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo I.M.S., in Mathi Canavese (Torino);

S.p.a. Ceramica Franco Pozzi in liquidazione, in Gallarate (Varese);

S.p.a. Samim - Miniere di S. Giovanni e Is. Arenas di Iglesias (Cagliari) e miniera Su Zurfuru di Buggerru (Cagliari);

ditta Isat S.n.c. di Sant'Onofrio di Campli (Teramo);

ditta Ondulati Piemonte S.r.l., con sede e stabilimento in Vaie (Torino);

S.r.l. Castel Service, unità di Castellammare di Stabia (Napoli);

S.p.a. Stabilimenti tessili Ozella in S. Maurizio Canavese (Torino);

Ferroviaria marmifera privata di Carrara S.p.a., Carrara (Massa Carrara);

società Cartindustria dei F.lli Doni di Ferentino (Frosinone);

S.p.a. Borma, in Milano e stabilimento in Livorno;

S.p.a. Garbarini di Bodio (Varese);

ditta Ima - Industria macchine di Alano S.p.a., con sede legale e amministrativa in San Bonifacio (Verona) e stabilimento in Alano di Piave (Belluno);

S.p.a. M.F.R. - Manifatture Festi Rasini, con sede e stabilimento in Vigna d'Ogna (Bergamo);

ditta I.Pla.Ve., sede legale in Milano, stabilimenti di Arco e vari depositi;

S.p.a. Barre Italia, in Firenze e stabilimento in Serra Valle Scrivia (Alessandria);

S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze);

S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano e stabilimento in Milano-Lambrate;

ditta Tritex S.r.l. di Fossacesia (Chieti);

ditta Elcon S.r.l. di Paglieta (Chieti);

ditta Patelec Cem S.p.a., in Torino, uffici amministrativi in S. Mauro Torinese e stabilimenti di Torino e Cerrina Monferrato;

S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, stabilimenti di Casalnuovo di Napoli, Roma e Melzo (Milano);
Sant'Elia ceramiche S.r.l. di Castel Sant'Elia (Viterbo);
società San Marciano, di Civita Castellana (Viterbo);
S.p.a. Saila, in Frosinone;
S.p.a. Nuova utensileria italiana, in Genova;
S.p.a. A.F. impianti, con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino);
ditta Imer - Industrie metalmeccaniche riunite S.p.a., stabilimento ferroviario di Palermo e stabilimento carpenteria di Carini;
società Italconsult di Roma;
S.p.a. Rizzoli editore di Milano.

Con deliberazione adottata dal CIPI nella seduta del 27 gennaio 1982 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Barre Italia, stabilimento di Vimodrone (Milano);
S.r.l. Trevenlat, con sede legale in Mestre (Venezia) e sede amministrativa in Treviso;
ditta Calzaturificio Fer-Art di Montorio al Vomano (Teramo);
S.p.a. Irel - Industrie radio elettriche liguri di Genova;
S.p.a. Italver-Pittsburgh Paints S.p.a., con sede e stabilimento in Milano;
ditta L.E.G.O. - Legatoria editoriale Giovanni Olivotto S.p.a. di Vicenza;
S.p.a. Meson's, in Pasiano di Pordenone;
S.p.a. Meccano tecnica di Castenedolo (Brescia);
S.p.a. Neca ex Necchi & Campiglio S.p.a. di Pavia.

Con deliberazione adottata dal CIPI nella seduta del 27 gennaio 1982 è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Acna, in Milano e stabilimenti in Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) e Piacenza;
S.p.a. Lidman in liquidazione, in Calcinato (Brescia) e stabilimento in Vercelli;
S.p.a. Samim miniera di Montevecchio (Cagliari);
S.p.a. Sadea di Verrès (Aosta);
S.a.s. Manifattura canapa, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli);
S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede e stabilimento in Novara;
S.r.l. I.L.C.E. - Industria lavorazioni componenti elettrici di Cardito (Napoli);
S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo);
Liquichimica biosintesi S.p.a. di Saline Ionico (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Reggio Calabria);
ditta F.lli Capasso di Roma;
S.p.a. Giuseppe De Micheli & C., in Firenze, unità di Firenze, Roma, Genova, Milano e Venezia;
S.p.a. Farmoplant, in Milano, uffici di Milano, centro ricerche di Milano Linate e stabilimento in Massa Carrara;
S.p.a. Cotonificio ligure, in Milano, stabilimenti di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona);
ditta O.M.I. - Ossolana macchine industriali S.r.l. di Trontano (Novara);
S.p.a. Radiatori Tubor, in Novara e stabilimento in S. Bernardino Verbano (Novara);
S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, stabilimento di Spoleto (Perugia);
ditta Coral S.r.l. di Cascine Vica-Rivoli (Torino);
ditta Albert S.a.s. di Torino.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. C.T.I.P. - Compagnia tecnica industriale progetti, in Roma;
ditta Cartiere di San Ciriaco S.p.a. di Cirié (Torino);
S.p.a. Textilsusa di Collegno (Torino);
S.p.a. Pep Rose di Borgomanero (Novara);
S.p.a. Klopman International di Frosinone.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Finedil, stabilimento di Agrigento (ex Keramos) ora Lamberti S.p.a., in Palermo (13 marzo 1981);
S.p.a. Alfredo Mariotti di Riva del Garda (Trento) ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda (13 ottobre 1980);
S.p.a. S.A.V.A. in Porto Marghera (Venezia) (23 luglio 1977);
S.p.a. Superga, in Torino e stabilimenti a Torino e Triggiano (30 aprile 1979);
società Montecatini Edison S.p.a., stabilimento Azoto Dipa di Massa (25 giugno 1977).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Metalli - Officine meccaniche navali, in Genova, porto alla Calata Gadda;
S.p.a. Acciaierie ferriere alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino);
ditta Filatura Flavio Fassione, stabilimento di Arsiero.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi delle seguenti imprese:

S.p.a. Pellegrini, in Milano, servizio mensa presso ditta Sisma, stabilimento in Villadossola (Novara);
S.p.a. Sogerco di Torino, servizio mensa presso ditta Texid S.p.a., divisione Getti speciali, Borgoretto (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale dell'area del comune di Pace del Mela (Messina), ai fini della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° luglio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano, sospesi dal lavoro dal 16 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Nuove edizioni popolari S.p.a. di Milano;
Società editoriale del Corriere della Sera di Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 1982 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ceramica Pozzi Richard Ginori S.p.a., in Milano ed unità produttive di Laveno Lago (Varese) e di Milano-San Cristoforo.

(1185)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 5 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1265,80	1265,80	1265,75	1265,80	—	1265 —	1265,70	1265,80	1265,80	1265,80
Dollaro canadese	1042,75	1042,75	1042 —	1042,75	—	1042 —	1042,70	1042,75	1042,75	1042,65
Marco germanico	539,35	539,35	539,30	539,35	—	539 —	539,33	539,35	539,35	539,35
Fiorino olandese	492,08	492,08	492 —	492,08	—	492 —	492,04	492,08	492,08	492,10
Franco belga	29,175	29,175	29,15	29,175	—	29 —	29,179	29,175	29,175	29,15
Franco francese	210,79	210,79	210,70	210,79	—	210 —	210,85	210,79	210,79	210,80
Lira sterlina	2328,05	2328,05	2329 —	2328,05	—	2328 —	2328,30	2328,05	2328,05	2328,05
Lira irlandese	1905,20	1905,20	1903 —	1905,20	—	—	1903 —	1905,20	1905,20	—
Corona danese	160,75	160,75	160,75	160,75	—	160 —	160,78	160,75	160,75	160,75
Corona norvegese	212,70	212,70	212,45	212,70	—	212 —	213,10	212,70	212,70	212,80
Corona svedese	220,25	220,25	220,10	220,25	—	220 —	220,20	220,25	220,25	220,27
Franco svizzero	681,25	681,25	681,75	681,25	—	681 —	682 —	681,25	681,25	681,75
Scellino austriaco	76,961	76,961	76,90	76,961	—	76 —	77,03	76,961	76,961	77 —
Escudo portoghese	18,22	18,22	18,28	18,22	—	18 —	18,50	18,22	18,22	18,25
Peseta spagnola	12,329	12,329	12,39	12,329	—	12 —	12,35	12,329	12,329	12,35
Yen giapponese	5,394	5,394	5,3950	5,394	—	5 —	5,393	5,394	5,394	5,30
E.C.U.	1305 —	1305 —	—	1305 —	—	—	1305 —	1305 —	1305 —	—

Media dei titoli del 5 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	37,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,775
» 5,50 % » » 1968-83	89,350
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	78,650
» 6 % » » 1971-86	75,600
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,20
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	60,50
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,600
» » » » 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,775
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,800
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,500
» » » » 1- 9-1981/83	99,300
» » » » 1- 3-1981/84	98,725
» » » » 1- 4-1981/84	99,025
» » » » 1- 6-1981/84	99,025
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,150
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,450
» » » 15 % 1- 1-1983	96,925
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	89,775
» » » 12 % 1- 1-1984	87,400
» » » 12 % 1- 4-1984	87 —
» » » 12 % 1-10-1984	84,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1265,75
Dollaro canadese	1042,725
Marco germanico	539,34
Fiorino olandese	492,06
Franco belga	29,177
Franco francese	210,82
Lira sterlina	2328,175
Lira irlandese	1904,10
Corona danese	160,765
Corona norvegese	212,945
Corona svedese	220,225
Franco svizzero	681,875
Scellino austriaco	76,995
Escudo portoghese	18,36
Peseta spagnola	12,339
Yen giapponese	5,393
E.C.U.	1305 —

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle indennità di carica spettanti agli amministratori degli enti pubblici vigilati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1982, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 120, sulla proposta del Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il gettone di presenza da corrispondere per le riunioni degli organi collegiali di amministrazione del Registro aeronautico italiano, dell'Aero club d'Italia e dell'Ente nazionale della gente dell'aria è stato determinato in L. 30.000 relativamente al R.A.I. e all'Ae.C.I. e in L. 20.000 relativamente al-l'E.N.G.A.

Il gettone di presenza compete ai componenti degli organi collegiali di amministrazione previsti dai rispettivi statuti o regolamenti, nonchè ai membri dei collegi dei revisori dei conti qualora partecipino alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

Non è dovuta indennità di carica allorché sia specificatamente stabilita per legge, statuto o regolamento la gratuità della carica medesima.

L'emolumento fisso mensile spettante al presidente del comitato tecnico del R.A.I. è confermato nella attuale misura di L. 300.000.

(1215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della ex S.p.a. Procond - Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad con sede in Bologna è prolungata al 6 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della ex S.p.a. Procond - Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad con sede in Bologna è prolungata al 6 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della ex S.p.a. Procond - Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad con sede in Bologna è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della ex S.p.a. Procond - Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad con sede in Bologna è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1245)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Candia Lomellina

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1981, n. 13451, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Candia Lomellina (Pavia) adottato con deliberazione consiliare del 7 dicembre 1978, n. 41.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 28 ottobre 1979, n. 38.

(1130)

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 43 del 25 giugno 1981 la Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a. è autorizzata a modificare le etichette per i contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl e Benvic 606 per acqua minerale Boario Sorgente Igea di cui ai decreti ministeriali n. 2038 del 3 marzo 1980 e n. 2086 del 28 ottobre 1980. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 44 del 25 giugno 1981 la Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a. è autorizzata a contrassegnare i recipienti di acqua minerale «Boario Sorgente Igea» con le etichette con datazione a perforazione. Al decreto sono allegate le nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 57 del 3 settembre 1981 la Fonti di Gaverina S.p.a. è autorizzata alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale «Smeralda» di cui al decreto ministeriale n. 1911 del 30 dicembre 1978. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 56 del 3 settembre 1981 la Fonti di Gaverina S.p.a. è autorizzata alla vendita per uso bevanda dell'acqua minerale «Gemma» di cui al decreto ministeriale n. 1905 del 30 dicembre 1978. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 55 del 3 settembre 1981 la Fonte Sole S.r.l., in Nuvolento, è autorizzata alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale «Fonte Sole» di cui ai decreti ministeriali n. 1655 del 7 ottobre 1977 e n. 2043 del 3 aprile 1980 e ad aggiornare le etichette con i risultati delle analisi chimica e batteriologica effettuate nell'anno 1981. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 60 dell'8 settembre 1981 la Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a., con sede in Roma e domicilio in Darfo Boario Terme è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti di vetro dell'acqua minerale denominata «Boario Sorgente Igea» oltre che con le etichette autorizzate con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1909, decreto ministeriale 3 aprile 1981 e decreto del presidente della giunta regionale n. 44 del 25 giugno 1981, con bollini di spalla. Al decreto sono allegati gli esemplari dei bollini.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 58 del 3 settembre 1981 la Società acque termali Angolo S.p.a. A.T.A., in Angolo Terme, è stata autorizzata a riportare sulle etichette di acqua minerale denominata «S. Silvestro», di cui ai decreti ministeriali n. 754 del 15 giugno 1961, n. 1503 del 15 gennaio 1977 e n. 1738 del 4 dicembre 1978, i risultati delle analisi batteriologica e chimica aggiornati. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 82 del 12 settembre 1981 la Società gestioni fonti minerali S.p.a., in Milano, è stata autorizzata a riportare sulle etichette di acqua minerale denominata «Pracastello» di cui ai decreti ministeriali n. 595 del 12 settembre 1953, n. 1306 del 22 luglio 1972 e n. 1747 del 4 dicembre 1978 i risultati delle analisi batteriologica e chimica aggiornati. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 83 del 12 settembre 1981 la Società San Pellegrino S.p.a., in Milano, è stata autorizzata a riportare sulle etichette di acqua minerale denominata «S. Pellegrino» di cui ai decreti ministeriali numeri 4 del 30 gennaio 1923, 1539 del 29 luglio 1975 e 1696 del 9 ottobre 1978 i risultati delle analisi batteriologica e chimica aggiornati. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 84 del 12 settembre 1981 la Società Fonti di Vallio S.p.a., in Vallio Terme, è stata autorizzata a riportare sulle etichette di acqua minerale «Castello» di cui ai decreti ministeriali numeri 618 del 20 aprile 1955, 766 del 25 gennaio 1962, 1596 del 27 dicembre 1976 e 1795 dell'11 dicembre 1978 i risultati delle analisi batteriologica e chimica aggiornati. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 85 del 12 novembre 1981 la Società delle acque e delle terme di Boario S.p.a. è autorizzata a modificare il posizionamento delle date di imbottigliamento mediante perforazione sulle etichette dell'acqua minerale «Boario Sorgente Igea» di cui al precedente decreto del presidente della giunta regionale n. 44 del 25 giugno 1981. Al decreto sono allegate le nuove etichette.

(1129)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 gennaio 1982, n. 8.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, n. 856, recante integrazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, circa la determinazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Efficacia ai fini della ritenuta alla fonte di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - servizio ispettivo

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 1982 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, n. 856, con il quale è stato integrato il quarto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, circa i criteri per la determinazione dei redditi imponibili derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'art. 49 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Prima dell'anzidetta modifica legislativa, per la determinazione dei predetti redditi occorreva far riferimento all'ammontare complessivo delle somme percepite dai soggetti interessati sotto qualsiasi forma e denominazione, comprensivo quindi degli eventuali importi rimborsati per spese di viaggio, di vitto e alloggio, riducendo tale ammontare complessivo del 10 per cento.

Siffatto criterio di determinazione forfettaria, pur assicurando agli interessati tutti i vantaggi connessi all'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, non riusciva tuttavia ad impedire talune sperequazioni di trattamento nei confronti di quei collaboratori i cui redditi lordi, per essere correlati a prestazioni rese fuori del proprio domicilio fiscale, venivano influenzati in maniera prevalente — o comunque in misura superiore alla quota massima di detrazione del 10 per cento — dalle somme rimborsate per spese di viaggio, vitto e alloggio, per le quali non c'era quindi la possibilità di deduzione ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tale situazione si evidenziava già in sede di applicazione della ritenuta alla fonte, in quanto, sulla base dei principi che presiedono alla determinazione della base imponibile ai fini della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la ritenuta stessa doveva essere effettuata, anche per le fattispecie in esame, su tutte le somme comunque erogate, senza possibilità di escludere quelle relative ai rimborsi delle spese sostenute ai predetti titoli.

Al suesposto inconveniente ha ovviato, a partire dal 1° gennaio 1982, il richiamato decreto presidenziale numero 856, il quale all'art. 1 dispone che, ferma restando la determinazione forfettaria dei redditi di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 sulla base del 90 per cento delle somme percepite sotto qualsiasi forma o denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, sono escluse dal novero delle predette somme quelle per spese di viaggio, vitto e alloggio documentate e rimborsate dal sostituto d'imposta al collaboratore coordinato e continuativo per prestazioni rese fuori del comune in cui risulta fiscalmente domiciliato.

Tale modifica della disciplina sostanziale per la determinazione dei predetti redditi esplica automatica efficacia ai fini della ritenuta alla fonte di cui al primo comma del precitato art. 25, nel senso che, non concorrendo più le menzionate somme alla formazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la base di commisurazione della ritenuta è ora costituita dall'intero ammontare delle somme corrisposte al collaboratore coordinato e continuativo, ma con esclusione di quelle documentate e rimborsate dal sostituto d'imposta per spese di viaggio, vitto e alloggio relative a prestazioni rese dal collaboratore stesso fuori del proprio comune di domicilio fiscale.

Per l'uniforme applicazione delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 856 si forniscono qui di seguito alcuni brevi chiarimenti.

1. — La nuova disposizione interessa i collaboratori coordinati e continuativi (amministratori, sindaci o revisori di società ed enti; collaboratori a giornali, riviste ed enciclopedie; altre categorie di collaboratori individuati dalla elaborazione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria) quando per la effettuazione delle prestazioni relative al loro incarico devono recarsi fuori del proprio comune di domicilio fiscale. E' il caso, ad esempio, degli amministratori, sindaci o revisori di società ed enti che per prestazioni relative al loro ufficio devono recarsi presso la sede della società ubicata in comune diverso da quello del proprio domicilio fiscale o che debbano comunque svolgere, per conto della società stessa, prestazioni fuori del predetto comune di domicilio fiscale; oppure di collaboratori a giornali, riviste ed enciclopedie (quando le relative prestazioni non diano luogo a diritti d'autore, non interessati dalla correzione apportata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 856), i quali debbono recarsi fuori del proprio comune di domicilio fiscale per prestazioni connesse alla predetta collaborazione.

La esclusione prevista nella modifica legislativa non compete qualora nel comune in cui viene resa la prestazione il collaboratore coordinato e continuativo ha la sua dimora abituale, pur non avendovi il domicilio fiscale.

2. — I soggetti eroganti devono escludere dalla ritenuta di acconto soltanto le somme corrisposte ai predetti collaboratori a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dagli stessi per prestazioni inerenti all'incarico ricevuto, rese fuori del proprio domicilio fiscale, previa acquisizione della documentazione originale delle predette spese da assumere nella contabilità per la deduzione ai fini della determinazione del proprio reddito.

Nessuna esclusione dalla ritenuta è consentita da parte del sostituto d'imposta per quei rimborsi liquidati senza la consegna, da parte del percettore delle somme rimborsate, della relativa documentazione originale, la quale non potrà pertanto essere mai utilizzata, ai fini della dichiarazione annuale dei redditi, dallo stesso percettore quando egli sia eventualmente tenuto ad includere i redditi derivanti dalla collaborazione coordinata e continuativa fra quelli della sua professione ordinaria, come nei casi ipotizzati nelle istruzioni allegate al modello 740/E (ad esempio, compensi inerenti all'ufficio di sindaco o revisore percepiti da dottori commercialisti o da ragionieri).

La predetta esclusione dei rimborsi delle spese in questione dalla ritenuta troverà inoltre giustificazione per il sostituto d'imposta, oltre che nei documenti acquisiti alla propria contabilità riguardanti i predetti specifici titoli di spesa (viaggio, vitto e alloggio) allegati alla lista di rendiconto da compilarsi dal collaboratore, anche in apposite note dello stesso sostituto — lettera d'incarico, verbale di seduta, autorizzazione, ecc. — che evidenzino chiaramente l'inerenza delle spese alle prestazioni rese dal collaboratore, fuori del proprio comune di domicilio fiscale, per conto del soggetto erogatore.

Circa i requisiti di validità della documentazione di spesa, si precisa che ai fini dell'imposizione diretta è sufficiente che il documento (ricevuta fiscale, fattura) provenga dal percettore delle somme (ristorante, albergo, ferrovie, ecc.) e sia intestato al collaboratore coordinato e continuativo, con l'indicazione del relativo codice fiscale. Nell'ipotesi di utilizzazione della ricevuta fiscale è necessario che la stessa sia integrata, a cura dell'emittente, con il nominativo e codice fiscale del collaboratore che ha sostenuto la spesa. Il requisito dell'intestazione non necessita per taluni documenti di viaggio, (per esempio, biglietti ferroviari), come pure per i prospetti di liquidazione delle indennità chilometriche, i quali documenti possono ritenersi idonei ai fini di che trattasi anche in difetto del predetto requisito, in quanto in modo manifesto correlati, rispettivamente, all'incarico conferito al collaboratore e alla specifica autorizzazione per l'uso di mezzi propri.

3. — I sostituti d'imposta per le somme non assoggettate a ritenuta dovranno provvedere agli obblighi di dichiarazione previsti dal quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè a quelli di registrazione nei conti individuali di cui al secondo comma del successivo art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600, avendo cura di tenere sempre aggiornata, per ciascun percipiente, l'indicazione del suo domicilio fiscale o della sua dimora abituale.

4. — A seguito della modifica portata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 856 i collaboratori coordinati e continuativi, in sede di dichiarazione dei redditi modello 740, indicheranno alla sezione II del quadro *E*, quali compensi lordi, l'ammontare complessivo delle somme percepite nell'anno, con esclusione di quelle percepite a titolo di rimborso delle spese avanti indicate e non assoggettate a ritenuta alla fonte, operando sul predetto ammontare la deduzione forfettaria del 10 per cento.

Come già precisato, la modifica portata all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 ha effetto dal 1° gennaio 1982. Pertanto, in relazione al criterio di cassa che è alla base della tassazione dei redditi di lavoro autonomo, fra i quali rientrano quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1982, ancorchè riferentisi a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 1981, potranno essere regolati dalla nuova disciplina recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 856, semprechè, beninteso, siano rispettati tutti gli adempimenti avanti illustrati.

Da ultimo, è appena il caso di ricordare che la nuova disciplina recata dal ripetuto decreto presidenziale n. 856 non si estende ai redditi derivanti da occasionali collaborazioni, rientranti nella previsione di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, in quanto per la loro determinazione non trova applicazione il criterio forfettario previsto dal quarto comma dell'art. 50 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici distrettuali e di accusare ricevuta alla scrivente unitamente alle intendenze di finanza.

Il direttore generale: MONACESI

(1216)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore, con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati, con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del secondo livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

IL PRESIDENTE

Vista la decisione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 22 dicembre 1981;

Visti gli articoli 2, 5, 35, 39, 42 e 43 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore, con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati, con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del secondo livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge.

Il beneficio dell'elevazione del limite massimo previsto per i dipendenti di ruolo dello Stato si applica anche ai dipendenti dei gruppi parlamentari. Il limite massimo non può, comunque, superare i 40 anni di età.

Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti predetti e quelli che diano titolo a preferenza a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione della Camera può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e per la cui compilazione gli aspiranti possono seguire lo schema allegato al presente bando, sottoscritte dagli aspiranti e indirizzate al segretario generale della Camera, debbono pervenire alla Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata-espresso con avviso di ricevimento inoltrate nel termine di cui al comma precedente, purché pervengano alla Camera entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale.* A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni di età, ma non i 40, è tenuto ad indicare il titolo in base al quale, ai sensi della normativa vigente, chiede l'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi dei provvedimenti medesimi (numero della sentenza, autorità giudiziaria emanante e titolo del reato);

6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicandone, in caso affermativo, gli estremi (numero del procedimento, autorità giudiziaria presso cui è pendente e titolo del reato);

7) di essere di sana costituzione fisica;

8) il possesso del titolo di studio richiesto, indicando l'istituto presso il quale è stato conseguito e la data del conseguimento;

9) gli eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile);

11) gli eventuali servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

13) se intenda o meno sostenere la prova facoltativa orale in lingua straniera, precisando, in caso affermativo, la lingua prescelta;

14) il documento di identità personale di cui è provvisto, indicandone il tipo e il numero; ove non possieda alcun documento l'aspirante dovrà allegare alla domanda una fotografia autenticata nelle forme di legge.

L'aspirante deve, altresì, indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché, ove posseduto, un recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle seguenti autorità: funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali e per i militari alle armi è sufficiente il visto dei rispettivi superiori.

Le domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste nei commi precedenti e che non siano corredate dalla autenticazione della firma non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione disporrà le prove d'esame; ammetterà i candidati alla prova pratica professionale, alla prova scritta e al colloquio; stabilirà la graduatoria finale.

Art. 5.

Prove d'esame

Le prove d'esame consistono in una prova selettiva, in una prova pratica professionale, in una prova scritta e in un colloquio.

La prova selettiva consiste nella individuazione della risposta esatta — fra quelle suggerite — a quesiti concernenti la gestione operativa di un centro elaborazione dati in un ambiente IBM OS/VS1.

Il numero dei quesiti e la durata della prova saranno determinati dalla commissione.

I candidati che conseguiranno nella prova selettiva un punteggio non inferiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova pratica professionale.

La prova pratica professionale consiste nella preparazione di schede controllo necessarie per la elaborazione di una procedura e nella corretta esecuzione della stessa, sul sistema elaborativo della Camera dei deputati, il quale è costituito da:

unità centrali IBM 370/148 e IBM 4341, lettore di schede IBM 2501, stampatrici IBM 3211 e IBM 3203, unità a nastri magnetici IBM 3420 e unità a dischi magnetici IBM 3350;

sistema operativo OS/VS1.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova pratica professionale sarà stabilito dalla commissione.

I candidati che avranno superato la prova pratica professionale saranno ammessi alla prova scritta, la quale consiste

nello svolgimento di un tema di nozioni di ordinamento costituzionale dello Stato, compreso il regolamento della Camera, nel tempo massimo di tre ore.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

materie della prova selettiva e della prova pratica professionale;

nozioni di ordinamento dello Stato compreso il regolamento della Camera;

ordinamento amministrativo interno della Camera;

conoscenza elementare della lingua inglese a livello di termini tecnico-professionali.

I candidati possono chiedere nella domanda di sostenere una prova orale facoltativa in una o più altre lingue straniere consistente nella lettura e traduzione di un brano e in una breve conversazione. Il risultato della prova facoltativa sarà valutato con l'attribuzione di punti 0,10 al massimo per ciascuna lingua fino ad un massimo complessivo di punti 0,30 e sarà sommato al punteggio del colloquio.

Saranno dichiarati idonei i candidati che conseguiranno nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale risulterà dalla media fra il punteggio della prova selettiva, quello della prova scritta e quello del colloquio, ivi compreso il punteggio della prova facoltativa in lingua straniera.

Sulla base dei punteggi finali sarà formata la graduatoria di merito, nella quale si terrà conto de' titoli di preferenza a parità di punteggio.

Art. 6.

Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento della prova selettiva dovranno presentarsi, senza alcun preavviso o invito e muniti del documento d'identità indicato nella domanda, nella data e nella sede che saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *maggio* 1982.

Art. 7.

Nomina dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti, redatti in carta legale e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti presso la pretura;

6) certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica;

7) certificato del godimento dei diritti politici;

8) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;

9) gli altri eventuali titoli che diano diritto a preferenza.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

Coloro che siano impiegati di ruolo di una amministrazione dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al punto 7) compreso.

I vincitori, prima di essere chiamati in servizio, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura dell'amministrazione della Camera, al fine di valutarne l'idoneità fisica in relazione alle mansioni della professionalità.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno prorogabile di un altro anno e saranno confermati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma in ruolo, al dipendente compete una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma in ruolo il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 27 gennaio 1982

Il Presidente
IOTTI

Il segretario generale
LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al sig. segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . (*a*) e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . ., n. . . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore, con specializzazione di operatore del centro di elaborazione dati, con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del secondo livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è di sana costituzione fisica (*d*);

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . ., in data . . . .;

7) è in possesso dei seguenti altri titoli professionali e di studio . . . .;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la propria posizione è la seguente (*e*) . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

10) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*g*);

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli: . . . .;

12) intende sostenere la prova facoltativa orale nelle seguenti lingue straniere . . . .;

13) è fornito del seguente documento di identità . . . . (indicare il tipo e il numero del documento) (*h*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, ...

Firma (*i*) . . . . . .

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, ma non i 40, indicare il titolo in base al quale, ai sensi della normativa vigente, si chiede l'elevazione del limite massimo di età.

(*b*) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza ed il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento, l'autorità procedente ed il titolo del reato.

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti.

(*e*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; ovvero: di essere attualmente in servizio militare presso ., ovvero: di godere dell'esonero dal servizio militare . .

(*f*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso . ., data di assunzione . ., qualifica . ., ovvero: ha prestato servizio presso . . ., dal al con la qualifica di . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*g*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15 del 1968 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1159)

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del quarto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 22 dicembre 1981;

Visti gli articoli 2, 5, 33, 38, 42 e 43 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale del quarto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

Riserva dei posti

Un'aliquota di posti pari ad un decimo delle assunzioni è riservata ai dipendenti di ruolo della Camera che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Una ulteriore aliquota di posti pari ad un quinto delle assunzioni è riservata ai dipendenti di ruolo della Camera appartenenti al secondo e terzo livello, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nei livelli predetti, che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. L'elevazione del limite prevista per i dipendenti di ruolo dello Stato si applica anche ai dipendenti dei gruppi parlamentari. Il limite massimo non può superare, comunque, i 40 anni di età.

Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) diploma di ragioniere o di perito commerciale, rilasciato da un istituto tecnico commerciale;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti predetti e quelli che diano titolo a preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi in carta legale e per la cui compilazione gli aspiranti possono seguire lo schema allegato al presente bando, sottoscritte dagli aspiranti e indirizzate al segretario generale della Camera, debbono pervenire alla Camera entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata-espresso con avviso di ricevimento, inoltrate entro il termine predetto e che pervengano non oltre quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni di età, ma non i 40, è tenuto ad indicare il titolo in base al quale, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi dei provvedimenti medesimi (numero della sentenza, autorità giudiziaria emanante e titolo del reato);

6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicandone, in caso affermativo, gli estremi (numero del procedimento, autorità giudiziaria presso cui è pendente e titolo del reato);

7) di essere di sana costituzione fisica;

8) il possesso del titolo di studio richiesto, indicando il tipo di diploma, presso quale istituto e in quale data sia stato conseguito e la votazione riportata;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

12) gli eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

13) se intenda sostenere la prova orale facoltativa in lingua straniera, indicando la lingua (o le lingue) prescelta;

14) il documento di identità personale di cui è provvisto, indicandone il tipo e il numero; ove non possieda alcun documento l'aspirante dovrà allegare alla domanda una fotografia autenticata nelle forme di legge.

L'aspirante deve, altresì, indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle seguenti autorità: funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali e per i militari alle armi è sufficiente il visto dei rispettivi superiori.

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste nei commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione disporrà le prove d'esame; ammetterà i candidati alle prove scritte e al colloquio; stabilirà la graduatoria finale.

Art. 6.

Prove di esame

Le prove d'esame consistono in una prova selettiva, in tre prove scritte e in un colloquio.

La prova selettiva consiste nella risposta breve a quesiti di ragioneria generale.

Il numero dei quesiti e la durata della prova saranno determinati dalla commissione.

I candidati che avranno conseguito l'idoneità nella prova selettiva saranno ammessi a sostenere le prove scritte.

Prove scritte:

svolgimento di un tema di ordinamento dello Stato compreso il regolamento della Camera;

svolgimento di un tema di elementi di diritto privato e commerciale;

svolgimento di un tema di contabilità di Stato.

Il tempo a disposizione per ciascuna delle tre prove scritte e di cinque ore.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato nel complesso delle tre prove scritte un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

istituzioni di diritto pubblico (compreso il regolamento della Camera);

elementi di diritto privato e commerciale;

ragioneria generale;

contabilità di Stato;

ordinamento amministrativo interno della Camera (compreso il regolamento di amministrazione e contabilità).

I candidati possono chiedere nella domanda di sostenere una prova orale facoltativa in una o più lingue straniere, consistente nella lettura e traduzione di un brano e in una breve conversazione.

Il risultato di tale prova sarà valutato con attribuzione di punti 0,10 al massimo per ciascuna lingua fino ad un massimo complessivo di punti 0,30.

Saranno dichiarati idonei i candidati che conseguiranno nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio della prova facoltativa in lingua straniera verrà sommato a quello riportato nel colloquio.

Il punteggio finale risulterà dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e quello del colloquio, ivi compreso il punteggio della prova facoltativa in lingua straniera.

Sulla base dei punteggi finali sarà formata la graduatoria di merito, nella quale si terrà conto dei titoli di preferenza a parità di punteggio, nonché della riserva di posti per gli interni prevista nell'art. 2 del presente bando.

Art. 7.
Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento della prova selettiva dovranno presentarsi per sostenere la prova medesima, senza alcun preavviso o invito, nella data e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 15 maggio 1982, muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti redatti in carta legale e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi pendenti;
6) certificato del godimento dei diritti politici;
7) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;
8) altri eventuali titoli che diano diritto a preferenze.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

Coloro che sono impiegati di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al punto 6) compreso.

I vincitori, prima di essere chiamati in servizio, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura dell'amministrazione della Camera al fine di valutarne l'idoneità fisica in relazione alle mansioni della professionalità.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno confermati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma, al dipendente compete un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Presidente
IOTTI

Il segretario generale
LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al sig. segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . (*a*) e residente in . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . n. . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale del quarto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);
3) non ha riportato condanne penali (*b*);
4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);
5) è di sana costituzione fisica (*d*);
6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
7) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*e*);
8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*f*);
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente (*g*) . . . .;
10) è in possesso dei seguenti titoli professionali e di studio . . . .;
11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . . . .;
12) intende sostenere la prova facoltativa orale nelle seguenti lingue straniere . . . .;
13) è fornito del seguente documento di identità . . . . (indicare il tipo ed il numero del documento) (*h*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, ...

Firma (*i*) . . . .

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento, l'autorità procedente e il titolo del reato.

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti.

(*e*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'amministrazione . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., con la qualifica di . . . . .; ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . dal . . . al . . . con la qualifica di . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego).

(*f*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*g*) Dichiarare, secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso . . ., oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo . .

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento d'identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1160)

Concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale del primo livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 22 dicembre 1981;

Visti gli articoli 2, 5, 36, 40, 42 e 43 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale del primo livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Un decimo delle assunzioni è riservato al personale di ruolo della Camera che consegua l'idoneità riportando un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. L'elevazione del limite prevista per i dipendenti di ruolo dello Stato si applica anche ai dipendenti dei gruppi parlamentari. Il limite massimo non può superare, comunque, i 40 anni di età.

Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) buona condotta.

I requisiti predetti, nonchè quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria definitiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta legale e per la cui compilazione i candidati possono seguire lo schema allegato al presente bando, devono essere sottoscritte dagli aspiranti, indirizzate al segretario generale della Camera e devono pervenire alla Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata-espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate nei termini, pervengano quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data ed il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni, ma non i 40, è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellezione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonchè se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione della amnistia o del perdono giudiziale (numero della sentenza, autorità giudiziaria che l'ha emanata e titolo del reato);

6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento (numero del procedimento, autorità giudiziaria presso cui è pendente e titolo del reato);

7) di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

8) il titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso cui è stato conseguito e la data del conseguimento;

9) gli eventuali altri titoli di studio o professionali posseduti;

10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria definitiva;

13) gli estremi di un documento di identità, specificando il tipo e il numero del documento; ove non possieda alcun documento l'aspirante dovrà allegare alla domanda una fotografia autenticata nelle forme di legge.

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle seguenti autorità: funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i militari alle armi e per i dipendenti statali è sufficiente il visto dei rispettivi superiori.

L'aspirante deve, altresì, indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonchè un recapito telefonico, ove posseduto.

Le domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste e che non siano corredate dall'autenticazione della firma non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 4.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso saranno, preliminarmente, sottoposti a prove di valutazione volte ad accertare il possesso di specifici requisiti psichici e attitudinali inerenti le mansioni della professionalità.

I candidati che avranno conseguito nelle prove di valutazione attitudinale un giudizio di idoneità saranno ammessi a sostenere una prova scritta consistente nella risposta sintetica, nel tempo massimo di un'ora, a quesiti su nozioni elementari di ordinamento dello Stato, di storia italiana dal 1861 ad oggi e di cultura generale.

I candidati che avranno conseguito nella predetta prova un punteggio non inferiore a 21/30 saranno sottoposti ad un colloquio vertente sulle materie oggetto della prova scritta, sul regolamento dei servizi e del personale della Camera e su cognizioni in materia di dispositivi antincendio, di tecniche per la pulizia dei locali e degli arredi e di norme di comportamento in servizio.

I candidati che avranno conseguito nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30 saranno dichiarati idonei.

Il punteggio finale risulterà dalla media fra il punteggio della prova scritta e quello del colloquio.

Sulla base dei punteggi finali sarà formata la graduatoria nella quale, in caso di parità di punteggio, si terrà conto dei titoli di preferenza dichiarati in domanda.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione disporrà le prove d'esame; ammetterà i candidati alla prova scritta ed al colloquio; stabilirà la graduatoria finale.

Art. 6.

Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per le prove di valutazione attitudinale dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, all'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 15 maggio* 1982 *muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

Art. 7.

Nomina dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza dalla nomina, i seguenti documenti redatti in carta legale e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato del godimento dei diritti politici;

7) il titolo di studio dichiarato all'atto della domanda di ammissione;

8) altri eventuali titoli che diano diritto a preferenze.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

Coloro che sono impiegati di ruolo in una amministrazione dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al punto 6) compreso.

I vincitori, prima di essere chiamati in servizio, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura dell'amministrazione della Camera, al fine di valutarne l'idoneità fisica in relazione alle mansioni della professionalità.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno e saranno confermati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma, al dipendente compete una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Presidente
IOTTI

Il segretario generale
LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al sig. segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il (*a*) . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . (c.a.p. . . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale del primo livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (*d*);

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . ., in data . . . . . .;

7) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*e*);

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*f*);

9) per quanto riguarda gli obblighi militari la propria posizione è la seguente (*g*) . . . .;

10) è in possesso dei seguenti titoli professionali e di studio . . . .;

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . . . .;

12) è fornito del seguente documento di identità . . . . (indicare il tipo e il numero del documento) (*h*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, ...

Firma (*i*) . . . .

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento, l'autorità procedente e il titolo del reato.

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti.

(*e*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'amministrazione . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . . ., con la qualifica di . . . .; ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . dal . . . al . . . con la qualifica di . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*f*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decandenza.

(*g*) Dichiarare, secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso . . ., oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo .

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestato servizio.

(1161)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a dieci posti di segretario (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro, n. 10 Presidenza, foglio n. 98, con il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stabiliti i posti in aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali seconda, quarta, sesta e settima della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal quale vengono esplicitamente indicate le norme in base alle quali si dovrà provvedere alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali mediante concorsi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 86, relativo alla rideterminazione delle piante organiche e delle qualifiche del personale del Servizio delle informazioni e dello Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, così come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 1972, relativo al riconoscimento dei diplomi di qualifica di stenodattilografo in lingue estere e corrispondente commerciale in lingue estere per l'ammissione ai concorsi per i posti della carriera di concetto banditi dal Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1974 con cui sono stati stabiliti i programmi dei concorsi di ammissione nella carriera del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Accertato che nella sesta qualifica funzionale corrispondente alla ex qualifica di segretario della carriera del personale di concetto della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disponibili undici posti da coprire per pubblico concorso per esami;

Tenuto, inoltre, conto dell'accantonamento di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A norma dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tre posti dei suddetti dieci, pari al 30 per cento, sono riservati agli impiegati della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande appartengano alla quinta qualifica funzionale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica.

Ai fini suddetti è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o di idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore gli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio personale e affari generali - Via Po, 14 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa; né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.
Materie d'esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) principi di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) elementi di contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) materie delle prove scritte;

2) storia e legislazione sulla stampa, le informazioni e il diritto d'autore;

3) nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dall'età moderna ai nostri giorni;

4) nozioni di economia politica.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sarà stabilita la data, l'ora e il luogo delle prove scritte previste per il presente concorso.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione stessa.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale della Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico legale della unità sanitaria locale o da un medico militare ovvero dall'uffi-

ciale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4 e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a impiegato della sesta qualifica funzionale nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico iniziale della sesta qualifica funzionale previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1982

p. *Il Presidente*: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 172

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po n. 14 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (1)
(Cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(domicilio: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al domicilio suindicato oppure al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di

rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1188)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Le prove scritte del pubblico concorso a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, indetto con D.A.G. 2 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, avranno luogo in Roma, presso l'Accademia della polizia di Stato, via Guido Reni n. 23, alle ore 8,30 dei giorni 5 e 6 aprile 1982 (D.A.G. 5 marzo 1982).

(1242)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8, IN FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio « Ospedali riuniti » di Foggia

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio « Ospedali riuniti » di Foggia a:

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente del centro per le tossicomanie, aggregato alla divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale del presidio « Ospedali riuniti » di Foggia.

(157/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso il presidio « Ospedali riuniti » di Foggia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso il presidio « Ospedali riuniti » di Foggia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale del presidio « Ospedali riuniti » di Foggia.

(158/S)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle *spese di spedizione a mezzo del c/c postale n.* 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi *e alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN SERRA S. BRUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio ospedaliero di Serra S. Bruno (Catanzaro):
un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Presidio ospedaliero di Soriano Calabro (Catanzaro):
due posti di aiuto di medicina generale;
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Serra S. Bruno (Catanzaro).

(159/S)

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA - ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Giuseppe » di Milano, a:
un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano, via S. Vittore, 12.

(156/S)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante l'indizione dei concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, in luogo di: « *due posti* di assistente di ostetricia e ginecologia », leggasi: « *un posto* di assistente di ostetricia e ginecologia ».

(168/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 65 dell'8 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 6 in Mondovì: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di applicato dattilografo.

Comune di Fenestrelle: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di applicato dattilografo (IV livello).

Spedali civili di Brescia - Ospedale generale regionale: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di caposala, presso l'ospedale di Gargnano.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 21, in Serra San Bruno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di direttore amministrativo, vice direttore amministrativo, geometra, perito elettrotecnico, contabile di apparecchi elettronici, infermiere professionale, infermiere generico e tecnico trasfusionale presso il presidio ospedaliero di Serra San Bruno; a posti di direttore amministrativo, vice direttore amministrativo, aggiunto principale (ufficio ragioneria), caposala, infermiere professionale, infermiere generico, ostetrica capo, ostetrica, infermiere professionale specializzato in assistenza chirurgica, preparatore di sala operatoria, tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio e vigilatrice d'infanzia presso il presidio ospedaliero di Soriano Calabro.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820670)